



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 P.zza L. Da Vinci Tel.0341 708111 fax 0341 700337

C.F. P.I. 00629950130

[e.mail info@mandellolario.it](mailto:info@mandellolario.it) - www.mandellolario.it

Prot. n° 20967 / AN – Cat. IX Class. 4

Ord.n° 26 del 28.12.2015

OGGETTO : Condizioni di alta criticità ambientale.

IL SINDACO

- Vista la comunicazione inviata dalla Regione Lombardia avente oggetto: " Qualità dell'aria: ulteriori iniziative urgenti per la limitazione delle emissioni di inquinanti in atmosfera " assunta con protocollo n° 20899 il giorno 24.12.2015 che afferma:
- " Poichè l'incremento delle concentrazioni degli inquinanti dipendono anche dalle condizioni meteorologiche, è particolarmente importante in questa fase di stabilità termica dell'atmosfera limitare al massimo o vietare, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge in ordine ai poteri attribuiti al Sindaco, lo svolgimento dei fuochi artificiali ";
-
- Vista la comunicazione ricevuta dal Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Lecco, assunta il 28.12.2015 con protocollo n° 20939, avente ad oggetto : " Condizioni di alta criticità ambientale riguardante l'insorgenza di incendi boschivi ", che invita le Amministrazioni comunali a valutare l'opportunità e/o necessità di emettere un provvedimento ordinatorio di competenza al fine di vietare , fino a mutate condizioni climatiche e/o ambientali, taluni comportamenti;
- Visto il D.lvo n° 152/2006;
- Vista la Legge Regionale n° 31/2008;
- Vista la Legge Regionale n° 38/2015;
- Visto l'art. 54 del D.lvo n° 267/2000 (TUEL)
- Ritenuta pertanto la necessità di dover adottare provvedimento che inibisca le attività di seguito descritte;

ORDINA

Per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

Di vietare a partire dalla data odierna fino a mutate condizioni climatiche e/o ambientali e comunque sino al giorno 15 Gennaio 2016:

- **L'esercizio di attività pirotecniche e l'accensione di fuochi d'artificio;**
- **L'abbruciamento di materiale vegetale proveniente da attività agricole e/o forestali;**
- **L'accensione di fuochi, con qualsiasi finalità, in prossimità di boschi, terreni pascolivi, agrari e/o cespugliati, nonché in tutte le strade ricadenti nel territorio comunale;**
- **L'uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettriche che producano faville;**
- **Il getto di fiammiferi, sigari e sigarette in prossimità e/o in presenza di materiale vegetale nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innesco di incendio;**
- **La sosta e la fermata di autoveicoli a contatto con l'erba secca.**

L'inosservanza dei divieti contenuti nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P.

A norma dell'art. 3/4° della Legge 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque via abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/1971 al TAR Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio del comune.

E' altresì revocata/ sospesa ogni precedente ordinanza in contrasto con la presente e per il solo periodo più sopra indicato.

È fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Dott. Riccardo Fasoli